Allegato "D" ai numeri 88296/53737

STATUTO

Associazione “En.A.I.P. Piemonte - Ente del Terzo Settore"

* * * * *

TITOLO I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile Articolo

2) Sede

Articolo 3) Scopo

Articolo 4) Oggetto

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti Articolo 6) Durata

TITOLO II – Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

Articolo 8) Diritti ed obblighi degli Associati Articolo 9) Ammissione degli

Associati

Articolo 10) Recesso dell’Associato Articolo 11) Esclusione dell’Associato

Articolo 12) Adesione all’En.A.I.P. Nazionale

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio

Articolo 14) Entrate

Articolo 15) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti Articolo 16)

Divieto di distribuzione

Articolo 17) Patrimoni destinati a uno specifico affare

Titolo IV – Sistema di governance

Articolo 18) Organi

Sezione I – Assemblea degli Associati

Articolo 19) Principi generali Articolo 20) Competenze dell'Assemblea

Articolo 21) Convocazione dell'Assemblea Articolo 22) Deliberazioni dell'Assemblea

Sezione II – Consiglio di Amministrazione

Articolo 23) Competenze del Consiglio di Amministrazione Articolo 24) Composizione del Consiglio di Amministrazione Articolo 25) Durata della carica

Articolo 26) Convocazione del Consiglio di Amministrazione Articolo 27) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Articolo 28) Responsabilità dei Consiglieri

SEZIONE III – Presidente e Vice Presidente

Articolo 29) Presidente e Vice Presidente

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 30) Composizione dell'organo di controllo Articolo 31) Durata in carica dell'Organo di Controllo

Articolo 32) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo Articolo 33) Compenso dell'Organo di Controllo

Articolo 34) Esercizio della funzione di revisione legale

Articolo 35) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

TITOLO V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 36) Esercizi associativi Articolo 37) Bilancio d'esercizio Articolo 38) Bilancio Sociale Articolo 39) Scritture contabili Articolo 40) Libri dell'Associazione

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 41) Devoluzione del patrimonio Articolo 42) Clausola Compromissoria

* * * * *

TITOLO I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata **"En.A.I.P. Piemonte – Ente del Terzo Settore"** (senza vincoli grafici), anche siglabile **"En.A.I.P. Piemonte ETS"** (d'ora innanzi, la "Associazione").

L'Associazione è promossa dalle ACLI del Piemonte in base a quanto disposto dalla legge quadro in materia di formazione professionale numero 845 del 21/12/1978 e sue successive modificazioni ed in base alle leggi regionali del settore.

L' En.A.I.P. Piemonte – Ente del Terzo Settore opera prevalentemente in Piemonte e su tutto il territorio nazionale in conformità con gli indirizzi generali dell'associazione promotrice.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

L'Associazione ha sede in Torino.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, unità locali,

comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

L'Associazione ha come scopo:

- Valorizzare la formazione della persona come individuo, come cittadino e cittadina, come lavoratore e lavoratrice, ponendo la persona stessa al centro dei diversi processi, con particolare attenzione alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne nella società e nella realtà produttiva;
- Rendere il soggetto un protagonista maturo, attivo e determinato nella costruzione della propria vita lavorativa;
- Diffondere tra le persone e le istituzioni l'importanza della formazione lungo tutto il corso della vita;
- Favorire l'occupazione e la promozione della professionalità attraverso servizi di qualità, con un'attenzione costante ai bisogni e alle esigenze del mondo produttivo;
- Favorire lo sviluppo locale attraverso la diffusione di una cultura imprenditoriale aperta all'innovazione tecnologica, organizzativa e sociale.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, nell'ambito della propria competenza territoriale della Regione Piemonte e sul territorio nazionale, d'intesa con le Presidenze Provinciali delle ACLI e con gli altri settori e servizi specifici delle ACLI Piemontesi.

Articolo 4) Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale,

delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 200, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative, di cui all'articolo 5 lettera d) del D.lgs. 117/2017;
- formazione universitaria e post universitaria di cui all'articolo 5 lettera g) del D.lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'articolo 5 lettera i) del D.lgs. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e orientata al successo scolastico e formativo, alla prevenzione e al contrasto del bullismo e di ogni forma di discriminazione, e al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 5 lettera l) del D.lgs. 117/2017;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, di cui all'articolo 5 lettera m) del D.lgs. 117/2017;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5 lettera n) del D.lgs. 117/2017;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106,

di cui all'articolo 5 lettera p) del D.lgs. 117/2017;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui all'articolo 5 lettera v) del D.lgs. 117/2017.

In particolare, l'Associazione, in quanto Agenzia Formativa, in tutti i settori delle attività di produzione di beni e servizi, promuove e realizza:

- Attività di formazione socio–culturale, orientamento, formazione professionale iniziale;
- Formazione professionale continua, sia a livello delle competenze trasversali, sia in campo tecnico - specialistico in settori diversificati, compreso quello medico, avvalendosi di esperti qualificati. Rientro nel sistema formativo e produttivo di coloro che ne sono stati esclusi;
- Interventi nell'ambito dei rapporti di formazione-lavoro, organizzazione e gestione delle attività connesse ai processi di mobilità, riconversione, riqualificazione del personale e di ristrutturazione aziendale;
- Interventi di informazione, orientamento e consulenza sulle tematiche del mercato del lavoro e di sensibilizzazione sulle esigenze formative ad esse connesse;
- Attività di formazione e aggiornamento ricorrente del personale direttivo e degli operatori culturali tecnici ed organizzativi;
- Attività di ricerca, studio, documentazione, stampa e sperimentazione in materia economica e sociale, direttamente o in collaborazione con Enti pubblici e privati, Istituti di ricerca ed Università;
- Attività formativa nel quadro dell'internazionalizzazione delle politiche formative del lavoro;

- Servizi di consulenza per la costruzione di progetti individuali di formazione e di crescita professionale sia nell'ambito del lavoro subordinato che per favorire la creazione di impresa e/o il lavoro autonomo;
- Interventi di assistenza tecnica per la realizzazione dei sistemi formativi e delle politiche del lavoro nei Paesi in via di sviluppo;
- Consulenze di carattere generale e specifico per i processi di innovazione dei sistemi formativi organizzativi ed aziendali; supporto alla diffusione e alla realizzazione di prodotti e servizi informatici;
- Attività mirate allo sviluppo della partecipazione delle donne al lavoro ed a favorire l'imprenditorialità femminile; a migliorare la posizione relativa della componente femminile nel mondo del lavoro ed a favorire la riconciliazione tra tempi del lavoro e tempi della vita familiare e personale;
- Attività di promozione della sostenibilità ambientale, dello sviluppo sostenibile, della diffusione delle tecnologie digitali sia attraverso l'introduzione di elementi specifici nei propri progetti formativi, sia attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti sugli stessi temi.

Per il raggiungimento di queste finalità, l'Associazione:
- Istituisce centri di servizi formativi, scuole e corsi di formazione professionale;
- Promuove e realizza centri di servizi culturali, centri residenziali per l'educazione degli adulti, scuole di servizio sociale ed ogni altra forma organizzativa idonea al perseguimento dei propri fini;
- Promuove e realizza, anche in partnership con altre istituzioni e organizzazioni, centri di formazione universitaria e post-universitaria.

1.2.2 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività

diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Norma Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1 L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II – Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l'"Associato" o, al plurale, gli "Associati") organizzazioni, associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni che, secondo lo Statuto e la Norma Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione prevista dalla Normativa Applicabile).

Sono Associati promotori, le ACLI Regionali del Piemonte e le ACLI delle diverse Province piemontesi.

Articolo 8) Diritti ed obblighi degli Associati

8.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Norma Applicabile.

Articolo 9) Ammissione degli Associati

All'Associazione ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni

soggetto giuridico che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda"), dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione, nonché la normativa applicabile.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio di Amministrazione, cui essa va indirizzata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguata e motivata.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci, che delibera entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 10) Recesso dell'Associato

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.
Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso.

Articolo 11) Esclusione dell'Associato

L'Assemblea degli associati può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.
La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all' Associato escluso.
La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicato all' Associato escluso a meno che, entro tale termine, sia impugnata innanzi all'Assemblea dei Soci. Qualora sia proposta l'impugnazione all'Assemblea dei Soci:
l'Assemblea dei Soci decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso e sullo stato di sospensione dei diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato risulta escluso

dal momento in cui viene comunicata la decisione dell'Assemblea dei Soci; nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

Articolo 12) Adesione all'ENAIP Nazionale

L'En.A.I.P. Piemonte aderisce all'En.A.I.P. Nazionale nel rispetto delle reciproche responsabilità.

L'Associazione, nel quadro della legislazione e delle disposizioni regionali in materia, utilizza le attività dell'En.A.I.P. Nazionale relativamente allo studio, ricerca, documentazione, informazione e sperimentazione.

L'Associazione contribuisce, sulla base delle attività svolte, all'elaborazione della proposta formativa, pedagogica – metodologica, unitaria, espressa dall'En.A.I.P. Nazionale.

L'Associazione può delegare, ad ogni scadenza contrattuale, l'En.A.I.P. Nazionale a rappresentarlo in sede di contrattazione collettiva dei rapporti di lavoro del personale.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Fondo di dotazione indisponibile;
- Beni mobiliari ed immobiliari di qualunque specie che a qualsiasi titolo pervengono all'Associazione;
- Fondi di riserva ordinaria e straordinaria;
- Somme accantonate per scopi diversi dal punto precedente, fino a quando non siano stati erogati.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14) Entrate

14.1 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile mediante:

a) il percepimento della Quota Annuale;

b) gli apporti degli Associati, diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) eventuali contributi dell'Ente Regione per la copertura finanziaria delle convenzioni di cui art. 5 lett. b della legge quadro in materia di formazione professionale numero 845 del 21/12/1978 e successive modifiche e sia della legge regionale numero 63/95, sia successive modifiche;

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguenti per effetto dell'attività dell'Associazione;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni;

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

15.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni, contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori del pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art.7, comma 2, CTS.

Articolo 16) Divieto di distribuzione

16.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17) Patrimoni destinati a uno specifico affare

17.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti c.c.

Titolo IV – Sistema di governance

Articolo 18) Organi

18.1 Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il

"Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");

d) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Sezione I – Assemblea degli Associati

Articolo 19) Principi generali

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea di svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 20) Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile e non oltre il 30 giugno di ogni anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente;

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) delibera in ordine all'esclusione degli Associati;

f) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

h) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio di Amministrazione) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

i) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

l) delibera su ogni altra materia sia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Norma Applicabile.

m) delibera in ordine ai possibili compensi e rimborsi spese dei membri degli organi sociali nei limiti previsti dall'art. 8 c.3 a) del CTS.

Articolo 21) Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o dal Consiglio di Amministrazione oppure dall'Organo di Controllo.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica con comprovata ricezione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Tra le due convocazioni non può intercorrere un lasso di tempo superiore a dieci giorni.

L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di

posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 22) Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio di Amministrazione, membro dell'Organo di controllo, Revisore Legale.

Il delegato non può ricevere più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con maggioranza qualificata dei due terzi degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti deli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità del trattamento deli Associati.

Sezione II – Consiglio di Amministrazione

Articolo 23) Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete di:

a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

b) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

c) approvare la bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;

e) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

f) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione;

g) deliberare in merito al modello d.lgs. 231/2001, stabilendo la nomina, la

durata, il compenso ed il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 24) Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vice Presidente.

I Consiglieri devono essere persone fisiche quali espressioni degli Associati, scelti fra persone con esperienza specifica e documentata nell'ambito della formazione professionale o nell'ambito della gestione di attività aziendali.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 25) Durata della carica

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, l'Assemblea dei Soci, alla prima riunione utile, procederà all'elezione del sostituto che avrà medesima durata del Consiglio nominato.

Articolo 26) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre e ogni qual volta questi lo ritengo opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata mediante posta elettronica con comprovata ricezione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione viene spedito a tutti i Consiglieri e membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso viene spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 27) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

Articolo 28) Responsabilità dei Consiglieri

28.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del CTS.

SEZIONE III – Presidente e Vice Presidente

Articolo 29) Presidente e Vice Presidente

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione, nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

f) attribuire, ove sia necessario ed opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione.

Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito l'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'adempimento del Presidente.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 30) Composizione dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un membro Unico o da un organo collegiale composto da tre membri effettivi, a uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di Presidente dell'organo di controllo.

In caso di nomina di un Organo di Controllo collegiale, sono nominati anche due membri supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono la notizia della cessazione dalla carica di uno dei Sindaci effettivi.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un membro unico o da un collegio (e due membri supplenti) tutti iscritti nel registro dei revisori legali.

Articolo 31) Durata in carica dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 32) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

d) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui all'articolo 5, 6, 7, 8 CTS;

e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS qualora applicabile;

f) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo

ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta dei membri dell'organo stesso.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica con comprovata ricezione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

L'adunanza dell'organo di controllo è validamente costituita qualora siano presenti almeno metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituita, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri dell'organo di controllo.

L'organo di controllo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente o dal componente dell'organo più anziano d'età.

Le deliberazioni dell'organo di controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri.

L'organo di controllo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio / video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri dell'organo.

Articolo 33) Compenso dell'Organo di Controllo

33.1 Per l'attività degli Organi di Controllo è previsto un compenso deliberato dall'assemblea degli associati, proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

Articolo 34) Esercizio della funzione di revisione legale

34.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 35) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

35.1 Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

TITOLO V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 36) Esercizi associativi

36.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 37) Bilancio d'esercizio

37.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 38) Bilancio Sociale

38.1 Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 39) Scritture contabili

39.1 L'Associazione tiene le scritture contabili secondo quanto disposto dalla Normativa Applicabile.

Articolo 40) Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

a) il Libro degli Associati;

b) il Registro dei Volontari, qualora attivi;

c) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei componenti dell'Organo di Controllo.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 41) Devoluzione del patrimonio

41.1 In ogni caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo

45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VII – Arbitrato

Articolo 42 – Clausola Compromissoria

Qualunque controversia insorga tra gli organi dell'Associazione, tra i componenti degli organi dell'Associazione, gli organi dell'Associazione ed i Soci, indipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato e quello risultante dal regolamento della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Torino.

l'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della Provincia dove l'Associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

F.ti: Roberto SANTORO

Francesco PIGLIONE Notaio